



Area della Ricerca

D.R n. 705/2008 Prot. n. 25736/2008

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 51 comma 6 della L. 449/97 relativo all'istituzione di assegni di ricerca;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'11 febbraio 1998 in base al quale le Università adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni di ricerca;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prot. n. 523 del 12 marzo 1998 avente ad oggetto "Rapporti contrattuali per attività di ricerca. Nota esplicativa, punto A. Assegni di ricerca";
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 45 del 26 febbraio 2004 con cui il MIUR ha rideterminato l'importo minimo e massimo degli assegni di ricerca e le nuove modalità di imputazione degli oneri a carico dell'Amministrazione;
- VISTO** il regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R.n.1152 del 15/06/2004;
- CONSIDERATO** che l'Ateneo ha valutato opportuno modificare il Regolamento per gli assegni di ricerca allineandolo con il budget integrato di Ateneo per quanto riguarda i processi decisionali e diversificando i requisiti di accesso e l'importo contrattuale in rapporto a diversi profili;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico dell'8 aprile 2008 e del 20 maggio 2008 con le quali è stato approvato il testo del nuovo regolamento per gli assegni di ricerca;

DECRETA

E' emanato il seguente:

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 51 COMMA 6 DELLA L. N. 449/1997

Articolo 1 – (finalità, oggetto)

Ai sensi dell'art.51 comma 6 della L.449/97, nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a progetti di ricerca, l'Università conferisce assegni di ricerca a seguito di selezione pubblica, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

L'assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor). L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa, carattere continuativo, temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività della struttura; l'attività sarà svolta in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal tutor, senza orario di lavoro predeterminato.

Articolo 2 – (finanziamento degli assegni di ricerca)

Entro il termine stabilito i Dipartimenti che intendono attivare assegni di ricerca possono presentare richiesta di finanziamento totale o parziale all'Ateneo, limitatamente agli assegni di cui al successivo articolo 5, punti 1. e 2. , nell'ambito della propria programmazione annuale deliberata dal Consiglio di Dipartimento e tenuto conto delle richieste presentate esclusivamente al Dipartimento di afferenza dai docenti e ricercatori afferenti.

Sulla base del budget attribuito dall'Ateneo, il Consiglio di dipartimento formula una graduatoria di merito e approva le richieste presentate dai docenti e ricercatori afferenti nei limiti del budget disponibile.

I richiedenti potranno indicare in domanda una struttura diversa dal Dipartimento di afferenza per la gestione del finanziamento e della relativa procedura di conferimento degli assegni di ricerca, chiedendo il trasferimento delle risorse ad altre Strutture scientifiche dotate di autonomia contabile successivamente all'approvazione della richiesta da parte del Dipartimento.

Una Commissione di Riequilibrio, formata dal Rettore o suo delegato, dal Vice-Presidente del Collegio dei Direttori di dipartimento o suo delegato e dal Presidente della Commissione per la Ricerca Scientifica attribuisce il finanziamento per gli assegni destinato annualmente a riequilibrio, sulla base dei seguenti criteri:

- attribuzione a richiedenti che non siano stati adeguatamente finanziati rispetto alle priorità definite dalla programmazione strategica di Ateneo, con particolare riferimento agli obiettivi di conseguire un equilibrato sviluppo delle attività nei diversi poli territoriali e nelle aree a più forte carattere interdisciplinare;
- garantire un adeguato supporto a gruppi di particolare rilievo scientifico e/o attivi in ambiti in cui l'Ateneo ritiene necessario favorire lo sviluppo.

Articolo 3 –(Centri di Ricerca, Poli Scientifici – didattici e altre Strutture di Ricerca)

Le strutture, intendendosi per esse i Centri di Ricerca, i Poli Scientifico-didattici della Romagna ed altre strutture di Ricerca, possono attivare autonomamente assegni di ricerca con fondi totalmente a carico del proprio bilancio, nell'ambito di progetti di ricerca e mediante convenzioni con enti esterni.

Articolo 4 – (requisiti)

Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno:

1. assegni di ricerca “post dottorali” finanziati anche in parte dall’Ateneo: titolo di dottore di ricerca o diploma di specializzazione di durata minima triennale, ovvero certificato di ammissione all’esame finale per il conseguimento dei suddetti titoli.
2. assegni di ricerca “senior” finanziati anche in parte dall’Ateneo: titolo di dottore di ricerca o diploma di specializzazione di durata minima triennale più due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata da pubblicazioni scientifiche;
3. assegni di ricerca “professionalizzanti” autofinanziati interamente dalle strutture nell’ambito di progetti di ricerca: laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale con adeguato curriculum scientifico-professionale.

E’ fatto divieto di conferire assegni di ricerca a candidati in possesso del solo diploma di laurea vecchio ordinamento e laurea specialistica/magistrale senza ulteriori titoli scientifico-professionali documentati.

I requisiti di ammissione alla selezione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

La verifica di acquisizione dei titoli di studio è condizione preliminare ed essenziale per la stipula del contratto di collaborazione alla ricerca

Articolo 5 – (durata, rinnovo, importo)

La durata dell'assegno è commisurata al completamento di un adeguato percorso formativo per il titolare dell'assegno di ricerca e non può essere superiore a 48 mesi per singolo contratto salvo quanto previsto dal successivo art.6.

La durata minima degli assegni di ricerca e le modalità di rinnovo sono stabilite come segue, in dipendenza della tipologia di assegno di ricerca conferito:

1. assegni di ricerca “post dottorali” finanziati anche in parte dall’Ateneo:
 - durata minima 24 mesi, rinnovabile nei termini di legge. Il rinnovo di assegni post dottorali implica la conformità del contratto di rinnovo alla tipologia di assegno di ricerca “senior”; pertanto il rinnovo è

subordinato alla valutazione dell'esperienza acquisita e della produzione scientifica maturata nei due anni di assegno al primo livello

- importo minimo previsto dai decreti del MUR.

2. assegni di ricerca "senior" finanziati anche in parte dall'Ateneo

- durata minima 12 mesi, rinnovabile nei termini di legge, previa valutazione dell'esperienza acquisita e della produzione scientifica documentata;

- importo massimo previsto dai decreti del MUR.

3. assegni di ricerca "professionalizzanti" autofinanziati interamente dalle strutture nell'ambito di progetti di ricerca:

- durata minima 12 mesi con scadenza dell'assegno non oltre 3 mesi oltre la scadenza del progetto di ricerca nel cui ambito il contratto viene attivato, previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori. Gli assegni di ricerca di cui al presente punto non possono essere rinnovati al di fuori dei progetti di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati.

- importo stabilito dal Dipartimento nei limiti del decreto MUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto formativo.

L'importo dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell'ente, deve essere indicato nel bando di selezione e resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative diverse.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico dei Dipartimenti che hanno approvato gli assegni.

L'assegno può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni complessivi con lo stesso soggetto, ovvero, nel caso il titolare abbia usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente alla differenza tra otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa.

La formazione del titolare dell'assegno può prevedere un congruo periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con la struttura di riferimento e con costi a carico della Struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati messi a disposizione sul bilancio di Ateneo.

Articolo 6 – (rinnovo di assegni di ricerca stipulati ai sensi di regolamenti precedenti)

I contratti per assegni di ricerca stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovati per una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi, prescindendo dal requisito del titolo di accesso previsto dal presente regolamento.

Articolo 7 – (trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, trasferte)

L'assegno è esente da ritenuta fiscale e soggetto a ritenute previdenziali, secondo le norme vigenti.

L'assegno di ricerca è corrisposto in rate mensili posticipate di uguale importo.

L'assegnista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

L'assegnista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all'estero, qualora questa sia attinente all'attività di ricerca oggetto dell'assegno e sia preventivamente autorizzata dalla struttura. I fondi per il rimborso sono a carico della struttura che ha autorizzato la trasferta.

Articolo 8 – (procedure per l'attivazione degli assegni di ricerca)

Le strutture, per l'emanazione dei bandi e la stipula dei relativi contratti, dovranno attenersi agli schemi forniti dall'Amministrazione generale, utilizzando i supporti informativi messi a loro disposizione.

Articolo 9 – (selezione dei candidati)

Il procedimento di selezione pubblica comparativa dei candidati è demandato alle strutture interessate mediante pubblicazione di appositi bandi, a cui dovranno essere allegati il progetto di ricerca e il piano di formazione.

Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo e nel Portale Europeo della Mobilità, nonché mediante affissione all'Albo dell'Università di Bologna e all'Albo della struttura interessata.

La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti della materia designata dal Consiglio della struttura.

Le modalità di valutazione comparativa, da indicarsi nel bando, sono stabilite dalla Struttura e si basano obbligatoriamente sull'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica. Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza con supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato, da verificare anche all'atto della stipula del contratto.

Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda anche due lettere di presentazione di docenti o ricercatori di Università italiane o straniere o di Istituti di Ricerca.

Le procedure di valutazione comparativa si concludono con un decreto del Direttore della struttura, con cui viene approvata la graduatoria della selezione relativa all'attribuzione dell'assegno di ricerca.

Articolo 10 – (formalizzazione del rapporto e valutazione dell'attività dell'assegnista)

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con la Struttura che ha attivato l'assegno. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto deve essere sottoscritto entro l'anno di assegnazione del finanziamento da parte dell'Ateneo.

Le strutture che deliberano l'attivazione di assegni di ricerca con fondi totalmente a carico del proprio bilancio, dovranno stabilire il termine per la stipula dei relativi contratti e indicare tale termine nel bando.

Il titolare dell'assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.

Articolo 11 – (sospensione dell'assegno di ricerca)

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l'erogazione dell'assegno.

La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute dell'assegnista di ricerca nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.

Gli assegnisti sono tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Articolo 12 – (divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative)

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93 n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni di ricerca.

Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti attività:

a) lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti ufficiali in corsi di laurea;

c) iscrizione alle Scuole di Specializzazione.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso delegato, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo.

I titolari di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

Ai fini dei divieti, delle incompatibilità e delle aspettative di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 13 – (attività assistenziale, dottorato di ricerca)

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale in relazione alle esigenze del proprio piano di formazione, esclusivamente con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Aziende Sanitarie.

Il titolare di assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, anche in deroga al numero determinato, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

Articolo 14 – (decadenza, recesso, risoluzione)

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno, segnalato e

motivato dal tutor, a seguito della decisione della Commissione di Riequilibrio di cui all'art. 2 del presente regolamento, sentito l'interessato.

Articolo 15 – (disciplina transitoria)

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai bandi pubblicati e ai contratti stipulati dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del decreto Rettorale di emanazione e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.

L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del regolamento precedente che disciplina la medesima materia.

Bologna, 23/05/ 2008

IL DIRIGENTE

(F.to Bruno Quarta)

RETTORE

(F.to Prof. Luigi Busetto)